

Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.6,13 e 11, L.394/91)

N° 22	OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UNO SHELTER IN SOSTITUZIONE DI EDIFICIO IN MURATURA CROLLATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI, UBICATO NEL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) F.36 P.LLA 133
Del 05/03/2019	RICHIEDENTE: SUAP DEI MONTI SIBILLINI (MC) PER CONTO DI RAI WAY SPA (PR 42/19)

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIATA IL NULLA OSTA

Al SUAP dei Sibillini per conto di Rai Way S.p.A, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per l'installazione di uno shelter in sostituzione di un edificio in muratura crollato a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera (foglio 36, particella 133), come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite da altri enti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.6, 13 e 11, L.394/91)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Allegato al Nulla Osta

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UNO SHELTER IN SOSTITUZIONE DI EDIFICIO IN MURATURA CROLLATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI, UBICATO NEL COMUNE DI CASTEL SANTANGELO SUL NERA (MC) F.36 P.LLA 133 RICHIEDENTE: SUAP DEI MONTI SIBILLINI (MC) PER CONTO DI RAI WAY SPA (PR 42/19)

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la richiesta prot. 1953 del 01/03/2019 del SUAP dei Monti Sibillini, pervenuta in data 01.03.2019 prot. 1324, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- tale richiesta è relativa all'installazione di uno shelter in sostituzione di un edificio in muratura crollato in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nel comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) - identificato catastalmente al Foglio 36 part. 133;
- l'intervento in oggetto prevede la rimozione e lo smaltimento delle macerie del fabbricato crollato e della recinzione danneggiata; successiva installazione di uno shelter metallico prefabbricato di colore verde RAL 6020 su fondazione in platea in c.a, sostituzione delle parti di recinzione danneggiate con materiali e tipologia uguale all'esistente.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 1 *ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale* di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "B" di riserva generale orientata, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo;
- all'esterno alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS);

Considerato:

- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto dell'entità e della localizzazione non sono tali da creare un pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L. 394/91 e s.m.i (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06/08/1993;
- Che pertanto tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla legge 394/91 e s.m.i e dalle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

Visto:

- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- la nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994, dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n. SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

di rilasciare nulla osta Al SUAP dei Sibillini per conto di Rai Way S.p.A, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per l'installazione di uno shelter in sostituzione di un edificio in muratura crollato a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera (foglio 36, part. 133), come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite da altri enti competenti. Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Collaboratore tecnico
Ing. Claudio Ragni

Claudio Ragni

